



Titolo

Corte federale d'appello – art. 100, comma 2 CGS - assistenza del difensore – necessità

Descrizione

L'art. 100, comma 2, CGS dispone che, nel procedimento dinanzi alla Corte federale d'appello, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ciò comporta, anche alla luce del titolo dell'art. 100 (“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”), che il reclamo dinanzi alla Corte federale d'appello richiede il mandato della parte a un difensore e la firma del reclamo da parte di quest'ultimo.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 17/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Sica

Riferimenti normativi

art. 100, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV DECISIONE N. 017 CFA del 15 settembre 2020 (Polisportiva Pieve al Toppo '06-Sig.ri Gianluca Branchi Debora Bonaccini e Davide Bonaccini-Procura Federale Interregionale)